



COMUNE DI MELILLI

1) - Tabella copie
2) - Tabella copie pubblicazione allo stesso
3) - Tabella copie alleanza V.M.U.

ESTREMI SPEDIZIONE ALLA C. P. C.

Prot. N. 10331
Data 21.07.1969
Allegati N. _____

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE N. 14
Data 12 Luglio 1969

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA CONSILIARE N.67 DEL 6/9/1968 "REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI".=

L'anno millenovecentosessant anove, il giorno dodici
del mese di luglio alle ore 20,10 nella solita sala delle adunanze Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordin. e in prima convocazione, dietro iniziativa della Giunta Municipale previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto, prot. N. 9343 a tutti i consiglieri ai sensi dell'art. 48 D.P.R.S. 29 Ottobre 1955 N. 6.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti		CONSIGLIERI	Assenti	
	si	-		si	-
1 PANDOLFINI Angelo	si	-	11 CANNATA Pompeo	-	si
2 SALAFIA Giovanni	si	-	12 CATALANO Ottavio	-	si
3 MUSUMECI Antonino	si	-	13 CICALA Antonino	si	-
4 MICCIULLA Sebastiano	si	-	14 ALBANESE Giuseppe	si	-
5 CAMPAGNA Giuseppe	si	-	15 CARDILLO Santo	si	-
6 DI MAURO Carmelo	si	-	16 ANNINO Angelo	si	-
7 ZIMMITTI Francesco	si	-	17 COSTA Domenico	-	si
8 MARINO Salvatore	si	-	18 LANTERI Giuseppe	si	-
9 ARENA Paolo	-	si	19 CASTRO Salvatore	si	-
10 MISENTI Giovanni	si	-	20 SALAFIA Emanuele	si	-

Assegnati N. 20
In carica N. 20

Presenti N. 16
Assenti N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Geom. Giuseppe ALBANESE

SINDACO

Assiste il Segretario Capo Sig. Dott. Dionisio MOLLICA

I L P R E S I D E N T E

INVITA il Consiglio a trattare l'argomento n.9 dell'Ordine del Giorno prot.9343 notificato il 5/6-7-1969: "Integrazione delibera consiliare n.67 del 6/9/1968: Regolamento Servizio Trasporti Funebri".=

RIFERISCE che il Consiglio comunale con atto n.67 del 6/9/1968, approvò il Regolamento relativo al servizio trasporti funebri e la C.P.C. lo approvò a condizione che fosse integrato nel senso indicato dal Medico Provinciale e dalla Camera di Commercio;

DA' LETTURA della decisione della C.P.C. relativa alle integrazioni d'attuare sia all'art.1 sia all'art.2 e nel contempo proporre che venga modificata la declaratoria delle Tariffe, per meglio puntualizzarla, riducendo peraltro il prezzo per il trasporto al Km. a £.200, come suggerito dalla Camera di Commercio;

I L C O N S I G L I O

ASCOLTATA la esposizione del Sig. Presidente;

PRESO ATTO della decisione della C.P.C. e dei suggerimenti del Sig. Medico Provinciale e della Camera di Commercio;

RITENUTO dover provvedere in conformità ed approvare la proposta formulata dal Sig. Presidente;

VISTO l'Ordinamento Regionale Enti Locali;

CON voti favorevoli n.13, espressi per alzata di mano da altrettanti Consiglieri votanti, su n.17 presenti (Cannata è entrato in precedenza) di cui n.4 astenuti (Cannata, Salafia E., Lanteri, Castro) essendo scrutatori i sigg. Cardillo-Annino e Lanteri;

D E L I B E R A

Integrare il Regolamento per l'assunzione del servizio dei trasporti funebri con diritto di privativa, approvato dal Consiglio Comunale, con delibera n.67 del 6/9/1968, resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 10 dicembre 1968, con decisione n.18235/21993, come segue:

1) ALL'ART.1 AGGIUNGERE:

""Che sarà espletato a mezzo di autofurgone, debitamente attrezzato con rivestimento peraltro di lamiera facilmente lavabile.""

2) ALL'ART.2 INSERIRE DOPO IL "N.1880" QUANTO APPRESSO:

""Nonchè quelle di ordine generale e speciale contenute nel T.U. Leggi Sanitarie del 27/7/1934, n.1265 ed anche le norme specifiche previste dagli artt.17 e 18 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.""

3) MODIFICARE il Regolamento predetto e conseguentemente la delibera Consiliare n.67 sopra citata nella parte riguardante le tariffe per quanto attiene la declaratoria per i motivi esposti dal Presidente e che in definitiva si approva nel seguente articolato:

T A R I F F E

PER MELILLI CENTRO E SUE FRAZIONI

- a) trasporto con prelievo della salma dalla casa o dalla Chiesa al Cimitero, oltre I.G.E. e bollo di quietanza, £.4.000=(lire quattromila).
- b) trasporto come sopra al Cimitero DI oppure DA altri Comuni al Km., oltre la tariffa di £.4.000, Ige e bollo di quietanza, £.200=considerando il solo percorso con il Feretro.



con serv. laws n. 14/01
Argomento 24/bis
Chiedere copia a Florelli

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

per l'assunzione del servizio dei trasporti funebri con diritto di privativa.

Art. 1

E' istituito in Melilli con esercizio diretto in economia e con diritto di privativa un pubblico servizio per trasporti funebri ai sensi dell'art. 15-11-925 n. 2578, CHE SARA' ESPLETATO A MEZZO DI AUTOFORNONE, DEBITAMENTE ATTREZZATO CON RIVESTIMENTO PERALTO DI LAMIERA FACILMENTE LAVABILE.

Art. 2

Osservate le disposizioni previste per la denuncia di morte dal Codice Civile e dal Regolamento di Polizia mortuaria 21/12/1942 n. 1880 l'interessato dovrà richiedere il carro funebre e versare, all'atto stesso della richiesta, il relativo importo.

Art. 3

Il richiedente povero dovrà comprovare tale sua condizione esibendo apposito certificato di iscrizione nell'elenco dei poveri del Comune.

Art. 4

Le tariffe per i trasporti saranno annualmente determinate dalla Giunta in base alle risultanze della gestione precedente;

Art. 5

L'orario dei trasporti funebri sarà stabilito dal Sindaco a secondo delle necessità.

Art. 6

L'autofunebre tanto nel recarsi nel luogo del cadavere quanto nel trasporto al Cimitero, dovrà procedere a marcia ridotta.

Art. 7

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero dovrà, di regola, essere eseguito sopra il carro.

- (1) NONCHÉ QUELLE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE CONTENUTE NEL T.U./L.S. DEL 27 /7/1934 n.1265 ED ANCHE ~~ONCHÉ~~ LE NORME SPECIFICHE PREVISTE DAGLI ARTT. 17 E 18 DEL CITATO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

E' permesso, in via del tutto eccezionale, ai familiari o agli amici del defunto il trasporto a braccia del feretro sino all'uscita del centro urbano.

Art. 8

Non si può trasportare più di un feretro per ogni funerale, salvo speciali pietose circostanze.

Art. 9

Il trasporto degli aborti e dei feti nati morti, dei bambini morti entro il primo anno, chiusi in apposita cassa, potrà eseguirsi a mano dietro specifica autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario, vistata dal Sindaco.

Art. 10

In caso di rapida decomposizione del cadavere, il feretro potrà sostare soltanto alla Chiesa per poi proseguire per il Cimitero dove, soltanto se richieste, saranno celebrate le cerimonie religiose.

art. 11

Le soste prolungate ed il deposito nella Chiesa saranno permessi a feretri che, dovendo essere tumulati, trovansi già necessariamente chiusi in una cassa metallica.

Art. 12

L'autofunebre dovrà trovarsi al luogo di levata del feretro o in quello accessibile più prossimo, un quarto d'ora prima di quella fissata per il funerale.

Art. 13

La deroga o una qualunque delle disposizioni di cui sopra può essere accordata dal Sindaco in caso di onoranze a persone illustri o in circostanze pietose.

TRASPORTI INTERCOMUNALI

Art. 14

I trasporti di salme da altri Comuni a questo potranno essere eseguiti con mezzi estranei all'Amministrazione Comunale e senza che gli interessati debbano corrispondere alcuna speciale indennità al Municipio.

Viceversa per i trasporti dal Comune e sua frazioni ad altro Comune è dovuta, qualora venga effettuato con mezzo diverso, una tassa pari al trasporto come fissato all'art. 4.

Art. 15

I trasporti fuori da questo territorio Comunale saranno scortati da un

La scorta del necroforo cesserà alla stazione ferroviaria se il trasporto è fatto per ferrovia o quando vi sia persona delegata a prendere in consegna il feretro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di Polizia Mortuaria.

Art. 16

Le famiglie iscritte nell'elenco dei poveri sono ammesse al beneficio del trasporto gratuito delle salme dei loro defunti.

Art. 17

Sono a carico del Comune i trasporti ed i servizi funebri per le salme di persone povere appartenenti ad altri Comuni e morte occasionalmente nel territorio di Melilli e per i cadaveri che eventualmente potessero essere rinvenuti in pubblici luoghi.

Art. 18

Qualora le famiglie dei defunti intendessero valersi di carro funebre diverso da quello fornito dal Municipio, potranno farlo, salvo il pagamento al Comune del servizio come se questo venisse effettuato. A richiesta della famiglia interessata il carro del Comune dovrà seguire il corteo.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19

Nelle frazioni è consentito il trasporto dei defunti a mano.

Art. 20

Non è permesso l'esercizio di altri servizi in concorrenza di quello comunale pena la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

TARIFFE

1) ~~per Melilli~~ per Melilli

- | | |
|--|-------------------------|
| a) trasporto con prelievo della salma dalla casa o dalla Chiesa al Cimitero di Melilli | £. 4.000 |
| b) trasporto, come sopra, al Cimitero di altri Comuni al chilometro, oltre la tariffa di L.4.000 | " 250
200 |